### AGS [Numero dell'incarto]

### Costituzione del Cantone dei Grigioni

Modifica del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: Modificato:

110.100

Abrogato: -

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 101 cpv. 1 della Costituzione cantonale, visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

#### Ī.

L'atto normativo "Costituzione del Cantone dei Grigioni" CSC <u>110.100</u> (stato 1 gennaio 2018) è modificato come segue:

#### Art. 14 cpv. 3 (modificato)

#### Titolo dopo Art. 20 (modificato)

#### 4. Autorità e tribunalicantonali

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il Gran Consiglio decide in merito alla nullità. Il relativo decreto può essere impugnato dinanzi al Tribunale amministrativod'appello.

# Art. 21 cpv. 1 (modificato), cpv. 1bis (nuovo), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)

- <sup>1</sup> Può essere eletto nelle autorità e nei tribunali cantonali nonché nel Consiglio degli Stati chiunque abbia diritto di voto nel Cantone. La legge può prevedere che il requisito di eleggibilità debba essere soddisfatto soltanto al momento dell'assunzione della carica.
- <sup>1 bis</sup> Nella legge è possibile prescindere dal requisito del domicilio quale requisito di eleggibilità per i membri delle autorità giudiziarie.
- <sup>2</sup> Altri requisiti di eleggibilità per <del>le autorità e</del> i <del>tribunali membri delle autorità</del> cantonali nonché le condizioni di assunzione del personale statale sono disciplinati tramite legge.
- <sup>3</sup> La legge disciplina la sospensione e la destituzione di membri di autorità e tribunali cantonali

## Art. 22 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato), cpv. 4 (modificato)

- <sup>1</sup> Nessuno può rivestire una carica in seno alla propria diretta autorità di impugnazione cantonale o alla propria autorità di vigilanza diretta. La legge può prevedere delle deroghe.
- <sup>2</sup> I membri del Governo e delle autorità giudiziarie nonché il personale cantonale impiegato a tempo pieno e a titolo principale non possono essere **contemporaneamente** membri del Gran Consiglio.
- <sup>3</sup> Una o un giudice non può essere contemporaneamente membro del Governo-<del>o di un'altra autorità giudiziaria nel Cantone</del>.
- <sup>4</sup> I membri del Governo e i membri <del>a tempo pieno</del>-di un'autorità giudiziaria **impiega- ti a tempo pieno** non possono essere **contemporaneamente** eletti nell'Assemblea federale o nel Tribunale federale.

#### Art. 23 cpv. 1 (modificato)

<sup>1</sup> I membri del Gran Consiglio, e del Governo, <del>dei tribunali ei membri ordinari delle autorità giudiziarie nonché i membri</del> del Consiglio degli Stati sono eletti per una durata di quattro anni.

#### Art. 31 cpv. 2

- <sup>2</sup> Sono considerate importanti in particolare le disposizioni per le quali la Costituzione cantonale prevede l'emanazione di una legge nonché le disposizioni concernenti:
- (modificata) i principi relativi all'organizzazione e ai compiti delle autorità e dei tribunalicantonali;

#### Art. 33 cpv. 1 (modificato)

<sup>1</sup> Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sul Governo nonché sul Tribunale eantonale d'appello e sul Tribunale amministrativo della magistratura.

#### Art. 36 cpv. 1

- <sup>1</sup> Il Gran Consiglio elegge:
- (modificata) i membri del Tribunale eantonaled'appello e del Tribunale emministrativo della magistratura;

#### Art. 50 cpv. 2 (modificato)

<sup>2</sup> Devono essere <del>garantiti lagarantite una</del> vigilanza <del>da parte del Governosufficiente</del>, una cooperazione appropriata del Gran Consiglio e <del>l'accesso ai rimedi giuridicila</del> protezione giuridica.

#### Titolo dopo Art. 50 (modificato)

#### 4.4. Tribunali Autorità giudiziarie

# Art. 51 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (abrogato), cpv. 4 (abrogato)

- <sup>1</sup> Sono garantite l'indipendenza e l'imparzialità <del>dei tribunalidelle autorità giudiziarie</del>. Nella loro giurisprudenza <del>i tribunali</del>le autorità giudiziarie sono <del>vincolativincolate</del> unicamente al diritto.
- <sup>2</sup> <del>Riservata la competenza Fatte salve le competenze</del> del Gran Consiglio, l'amministrazione della giustizia compete <del>ai tribunalialle autorità giudiziarie</del>.
- <sup>3</sup> Abrogato

# Art. 51a cpv. 1 (modificato), cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)

- <sup>1</sup> Il Tribunale <del>eantonale e il Tribunale amministrativo sottopongono d'appello sottopone</del> al Gran Consiglio per approvazione il progetto di preventivo, nonché il conto annuale e il rapporto <del>annualedi gestione</del>.
- <sup>1bis</sup> Esso può rivolgersi al Gran Consiglio per proporre modifiche della Costituzione e di leggi concernenti l'amministrazione della giustizia.
- <sup>2</sup> Le e i presidenti prendono La o il presidente del Tribunale d'appello prende parte alle sedute del Gran Consiglio sul preventivo, sul conto annuale e sui rapporti annuali dei tribunali. Essi hanno sul rapporto di gestione nonché su progetti normativi proposti dal Tribunale d'appello. La o il presidente ha voto consultivo e possonopuò presentare proposte.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abrogato

<sup>3</sup> Qualora non sia prescritta la forma di legge, <del>il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo i</del> **tribunali** possono emanare ordinanze nell'ambito dell'amministrazione della-giustizia e della vigilanza sulla giustizia, se sono espressamente autorizzati dalla legge a farlo.

#### Art. 52 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)

- <sup>1</sup> Il Tribunale eantonaled'appello esercita la vigilanza su tutti i settori della sulla giustizia civile-e, penale e amministrativa, se quest'ultima viene esercitata da autorità giudiziarie. La legge può attribuire ulteriori compiti di vigilanza al Tribunale d'appello.
- <sup>2</sup> Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sul Tribunale <del>eantonale,</del> d'appello e sul Tribunale <del>amministrativo come puredella magistratura nonché</del> l'alta vigilanza <del>sugli altri settori della giustiziasulle</del> autorità soggette alla vigilanza del Tribunale d'appello.
- <sup>3</sup> La vigilanza e l'alta vigilanza **sulle autorità giudiziarie** si limitano <del>alla gestione</del> <del>delle pratiche e</del>-all'amministrazione della giustizia.

#### Art. 54 cpv. 1

- <sup>1</sup> La giurisdizione civile e penale è esercitata:
- 1. (modificata) dal Tribunale eantonaled'appello;
- 4. (nuova) dal giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi;
- 5. **(nuova)** dalle autorità di conciliazione.

#### Art. 55 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

- <sup>1</sup> Il giudizio in ultima istanza di controversie di diritto pubblico spetta al Tribunale amministrativo, per quanto la legge non disponga altrimenti. La giurisdizione amministrativa viene esercitata:
- a) (nuova) dal Tribunale d'appello;
- b) (nuova) dal Tribunale della magistratura;
- c) (nuova) da altri tribunali amministrativi speciali.
- <sup>2</sup> In veste di corte costituzionale, il Tribunale <del>amministrativo</del>**d'appello** giudica: *Elenco invariato*

#### II.

Nessuna modifica in altri atti normativi

#### III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

## IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum obbligatorio. Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.